

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 20

26 luglio 2005

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI BIGNAMI, AIMI, BARTOLINI, RENZI

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IPOGEO E DELLE AREE CARSIICHE, E PER LO SVILUPPO DELLA SPELEOLOGIA

Oggetto consiliare n. 275

RELAZIONE

Il legislatore regionale con la legge regionale n.12 del 1985 avente ad oggetto "Intervento regionale per il potenziamento della organizzazione del soccorso alpino e per la conservazione ed incentivazione del patrimonio alpinistico," aveva già presente la rilevanza della attività speleologica svolta sul territorio regionale, ma si era limitato a prevedere dei contributi a sostegno delle attività di soccorso speleologico.

Con la presente legge, invece, stante l'importanza ambientale, e l'interesse scientifico del patrimonio ipogeo e delle aree carsiche presenti nel territorio regionale, la Regione Emilia-Romagna, ha inteso valorizzare tutta l'attività speleologica globalmente considerata, e sostenerla attraverso l'erogazione di contributi.

Un ruolo centrale, poi, si è inteso riconoscere alla Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna, (FSRER) quale referente per l'esercizio dell'attività speleologica in regione.

Venendo sinteticamente alle principali disposizioni contenute nell'articolato: all'art. 3 si prevede l'approvazione con delibera di Giunta di un apposito elenco delle principali grotte, aree carsiche, e cavità artificiali, site nel territorio regionale. Solo per gli ambienti individuati in tale elenco sono previste specifiche misure di salvaguardia, il cui mancato rispetto determina l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nel successivo art. 9.

L'art.4, invece, disciplina l'accesso alle aree carsiche, e alle aree protette di cui alla Legge regionale 2 aprile 1988, n. 11.

L'art. 5, nel riconoscere la rilevanza del ruolo svolto in regione dalla Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna, ne delinea le funzioni principali, che sono essenzialmente di tipo consultivo.

L'art. 6, al fine di consentire un monitoraggio costante sulle aree carsiche, nonché per assicurarne la conoscenza e conservazione, ha previsto l'istituzione del relativo catasto, affidandone poi la tenuta ed il relativo aggiornamento alla FSRER, previa convenzione.

L'art. 7, prevede l'erogazione di contributi annuali a favore dei gruppi speleologici operanti in regione e coordinati dalla

FSRER, al fine di sostenere alcune determinate attività finalizzate alla conoscenza e valorizzazione dei fenomeni carsici.

L'art. 8 si limita, invece, a fare salvi i contributi prima previsti dalla legge regionale 9 aprile 1985, n. 12 a sostegno della attività di soccorso speleologico.

L'art. 9 individua i soggetti cui compete la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella legge, in par-

ticolare quelle dell' art. 3, e commina le sanzioni amministrative da irrogarsi nel caso di violazione di tali norme.

L'art. 10 coordina la disciplina contenuta nella presente legge con alcune delle norme della legge regionale 9 aprile 1985, n. 12 riguardanti anch'esse l'attività speleologica.

L'art. 11 prevede le norme finanziarie derivanti dall'attuazione della presente legge.

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1**
Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, in considerazione del pubblico interesse legato ai valori culturali, idrogeologici, turistici, ricreativi, paleontologici e paleontologici del patrimonio ipogeo e delle aree carsiche esistenti nel territorio regionale, promuove e sostiene:

- a) le iniziative dirette alla conoscenza, alla conservazione ed alla valorizzazione delle aree speleologiche, dei fenomeni carsici e degli ambienti ipogei;
- b) le attività di studio e di ricerca speleologica di interesse regionale e locale, nonché le relative attività di documentazione;
- c) la formazione degli speleologi in rapporto agli studi degli ambienti ipogei.

2. La Regione favorisce altresì e sostiene:

- a) l'organizzazione ed il potenziamento del soccorso speleologico nell'ambito del territorio regionale;
- b) la prevenzione degli infortuni nella esplicazione delle attività speleologiche.

Art. 2
Definizioni

1. Ai sensi della presente legge sono definiti:

- a) aree carsiche: le aree costituite da rocce composte prevalentemente da minerali solubili agli agenti atmosferici, quali le rocce carbonatiche e quelle evaporitiche, nonché le aree interessate dalle strutture idrogeologiche ad esse correlate;
- b) fenomeni carsici: insieme di processi e morfologie di degradazione chimica in acqua delle rocce e dei processi fisici e chimici da essi indotti, in grado di portare le rocce interessate ad assumere una permeabilità secondaria elevata tale da consentire una circolazione in regime turbolento delle acque sotterranee e, per estensione, le cavità naturali in litotipi non carsici;
- c) grotta: qualsiasi cavità naturale con dimensioni tali da consentire il transito da parte dell'uomo;
- d) cavità artificiale: qualsiasi struttura ipogea costruita dall'uomo;
- e) attività speleologica: lo studio, il rilevamento, la fruizione, l'esplorazione, la documentazione e la divulgazione delle aree carsiche e dei fenomeni relativi, delle grotte e cavità artificiali.

Art. 3
Individuazione delle principali grotte, aree carsiche e cavità artificiali

1. La Regione individua in un apposito elenco le principali grotte, aree carsiche e cavità artificiali, di rilevante importanza ambientale, scientifica e idrogeologica.

2. L'elenco di cui al comma 1 deve contenere ogni notizia utile ai fini della conoscenza delle aree ivi inserite, ed è approvato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, e previo parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale istituito dall'art. 33 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 e integrato da due esperti designati dalla Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna.

3. Negli ambienti compresi nell'elenco di cui al comma 1 è vietato:

- a) scaricare rifiuti solidi e liquidi, tanto in superficie che in profondità;
- b) svolgere attività che determinino alterazioni ambientali e dell'assetto morfologico e idromorfogeologico dei luoghi.

4. L'utilizzazione a fini economici e turistici degli ambienti compresi nell'elenco di cui al comma 1 è autorizzata dalla Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale, integrato ai sensi del comma 2.

5. Le visite guidate alle grotte orizzontali devono essere effettuate solo da chi risulti in possesso dell'attestato di partecipazione ad apposito corso di formazione per accompagnatore in ambiente ipogeo, tenuto dalla Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna di cui all'art. 5 della presente legge.

Art. 4
Accesso alle aree protette

1. L'accesso alle aree carsiche, alle grotte e alle cavità artificiali è libero, fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi in cui si aprono i loro ingressi.

2. Nelle "Zone A" a protezione integrale, nelle Zone B e C dei Parchi regionali, e nelle aree di preparco, previste dalla legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali), nonché in tutte le Aree protette, l'accesso agli ambienti carsici ed ipogei è consentito ai gruppi speleologici affiliati alla Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia Romagna di cui all'art. 5 della presente legge, o ad altri gruppi speleologici specificamente autorizzati dall'ente di gestione.

Art. 5

Competenze della Federazione Speleologica Regionale

1. La Regione riconosce e sostiene l'attività svolta dalla Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna, di seguito denominata FSRER, quale referente per l'attività speleologica di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e).

2. La FSRER:

- a) svolge funzioni di consulenza per tutti gli aspetti inerenti la tutela del patrimonio carsico e ipogeo;
- b) esprime parere sull'utilizzo dei fondi regionali destinati alla speleologia, con particolare riguardo all'esame preventivo di programmi di attività per i quali sia stato richiesto un finanziamento.

Art. 6

“Catasto regionale delle grotte, delle aree carsiche e dei fenomeni carsici” e “Catasto regionale delle cavità artificiali”

1. Al fine di assicurare la conoscenza e la conservazione delle aree e dei fenomeni carsici è istituito il “Catasto regionale delle grotte, delle aree carsiche e dei fenomeni carsici” e il “Catasto regionale delle cavità artificiali”, la gestione, fruizione e conservazione dei quali è demandata, sulla base di apposita convenzione, alla FSRER, che provvede anche all'aggiornamento ed alla informatizzazione degli stessi.

2. I catasti di cui al comma 1 devono contenere anche l'elenco delle principali grotte, aree carsiche e cavità artificiali, di cui all'art. 3, comma 1.

3. La Regione provvede ad erogare alla FSRER un contributo ordinario annuale, il cui ammontare viene determinato per ogni anno con riferimento al programma di aggiornamento del “Catasto regionale delle grotte, delle aree carsiche e dei fenomeni carsici” e del “Catasto regionale delle cavità artificiali” di cui al comma 1, presentato dalla FSRER stessa.

Art. 7

Contributi all'attività speleologica

1. La Regione, ai sensi di quanto previsto all'art. 1, comma 1, incoraggia e sostiene le attività di ricerca e di studio svolte dai gruppi speleologici operanti nella regione e coordinati dalla FSRER, mediante l'erogazione di un contributo ordinario annuale.

2. In particolare, il contributo di cui al comma 1 è destinato a sostenere:

- 1) l'organizzazione di corsi propedeutici, di formazione

e di aggiornamento alla speleologia ed alla conoscenza degli ambienti carsici;

- 2) le iniziative di carattere educativo aventi come destinatari i soggetti individuati dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 26, e dirette alla diffusione della tutela naturalistica e della conoscenza del patrimonio ipogeo regionale;
- 3) gli studi e le pubblicazioni inerenti le ricerche speleologiche di interesse regionale e locale;
- 4) l'organizzazione di congressi, convegni e seminari di studio aventi per tema la speleologia;
- 5) le ricerche nei laboratori sperimentali di speleologia e negli ambienti ipogei del territorio regionale;
- 6) l'attuazione di programmi di iniziativa pubblica e privata per la sistemazione, manutenzione, segnalazione e difesa delle aree di cui all'art. 2;
- 7) l'adeguamento e l'ammodernamento della dotazione del materiale per le ricerche in ambiente ipogeo.

3. Per accedere al contributo di cui al comma 1, i gruppi speleologici operanti nella regione e coordinati dalla FSRER, presentano all'assessorato regionale competente, entro il 31 maggio di ogni anno, una domanda corredata da un dettagliato programma di intervento e dalla relativa previsione di spesa.

4. La Regione, per lo svolgimento dei corsi di formazione di cui all'art. 3, comma 5, eroga altresì un contributo annuale alla FSRER sulla base del numero dei corsi svolti e del rendiconto della spesa effettivamente sostenuta.

Art. 8

Contributi all'attività di soccorso speleologico

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 1, comma 2, la Regione eroga altresì contributi destinati:

- a) al rimborso di spese sostenute dalle squadre di soccorso speleologico per operazioni di salvataggio recupero o soccorso, in mancanza di altre forme di rimborso o risarcimento;
- b) al rimborso delle spese per il trasporto dei componenti le squadre di soccorso speleologico dal luogo di loro residenza a quello delle operazioni e viceversa, in mancanza di altre forme di rimborso o risarcimento;
- c) al potenziamento delle attrezzature e delle attività delle squadre di soccorso speleologico esistenti sul territorio regionale;
- d) all'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento ai fini del soccorso speleologico;
- e) all'attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli infortuni speleologici, anche mediante corsi di insegnamento e formazione speleologica.

2. Per la richiesta e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 è fatto salvo quanto previsto all'art. 4 della legge regionale 9 aprile 1985, n. 12 (Intervento regionale per il potenziamento della organizzazione del soccorso alpino e per la conservazione ed incentivazione del patrimonio alpinistico).

Art. 9

Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni previste dalla presente legge è esercitata dalle Province.
2. L'inosservanza delle disposizioni contenute all'art. 3, comma 3, comporta la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
 - a) da Euro 50 a Euro 500 per la violazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, lettera a);
 - b) da Euro 500 a Euro 5000 per la violazione di quanto previsto all'art.3, comma 3, lettera b).
3. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 2 si applica quanto previsto dalla legge regionale 28 aprile

1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

Art. 10

Abrogazioni

1. È abrogato l'articolo 3 bis della L.R. 9 aprile 1985, n. 12.
2. Deve altresì intendersi abrogato ogni altro riferimento alla speleologia contenuto nella L.R. 9 aprile 1985, n. 12.

Art. 11

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 recante "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4."

